

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
INVICTI LUPI ODV
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE
DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

Nella data del 27 settembre 2022 alle ore 21'00 presso Mariano del Friuli (GO) in Via Cavour 9/A,
si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017;

Sono presenti tutti i soci:

Matteo Grudina, Sandra Lopez Cabrera, Elisabetta Agostini, Matteo Piani, Ivan Maniaco, Francesco Tomaso Congera, Lorenzo Lastrucci, Jari Boschin, Davide Zaupa, Filippo Formentini, Sebastian Formentini.

Il Presidente Matteo Grudina dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Elisabetta Agostini.

Il Presidente constata la presenza dei soci con il quorum richiesto.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l'associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore D.Lgs 117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017 e che, a seguito delle varie proroghe e alla circolare ministeriale n. 20 del 27/12/2018, ha fissato come termine ultimo per l'adeguamento degli statuti al 31/10/2020 e la possibilità di effettuare le modifiche obbligatorie per legge con assemblea ordinaria ed in esenzione da imposta di bollo e di registro /oppure straordinaria nel caso in cui oltre ai requisiti obbligatori l'associazione si trova nella necessità di adeguare anche alcune norme derogatorie indicate nella tabella allegata alla circolare ministeriale 20 del 27/12/2018. Il Presidente spiega che lo statuto attuale va modificato in alcuni punti come segnalato dall'ufficio regionale di competenza.

Il Presidente informa l'assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione da parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti di Terzo Settore

Il Presidente apre la discussione ed illustra le modifiche agli articoli 19 e 20 dello statuto necessarie all'adeguamento per la registrazione nel RUNTS. Al termine della spiegazione viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva lo statuto all'unanimità.

L'assemblea dei soci dà altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia presso l'Ufficio del registro competente, di presentare all'Agenzia delle entrate il modello relativo alla variazione della denominazione, di trasmettere tale atto alla Regione per l'aggiornamento della posizione nel registro regionale ai sensi della l.r. 23/2012.

Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici non appena entrerà in vigore il Registro unico Nazionale degli enti di Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 22'30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Elisabetta Agostini

Il Presidente
Matteo Grudina

Agostini Elisabetta

Matteo Grudina

10 4 OTT. 2022

REGISTRATO A GORIZIA il

al n. 668 vol. serie 3 Atti Privati

non autenticati.

Liquidati Euro



IL FUNZIONARIO
Annunziata Podbersig

* firma su delega del Direttore Provinciale

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'Art.82 del D.Lgs.117/2017

Allegato 1
REGISTRATO A GORIZIA II
al n. 668 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro



Invicti Lupi OdV

Costituita in data 17 agosto 2011 - Modifiche Statutarie del 2 Aprile 2012, del 27 settembre 2020 e del 27 settembre 2022

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

E' costituita in data 17 agosto 2011 l'organizzazione di volontariato denominata "Invicti Lupi OdV" in forma di associazione non riconosciuta, con la sede nel comune di San Floriano del Collio (GO) in Località Scedina n.31/B, di seguito indicata con il termine OdV. L'organizzazione di volontariato è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'OdV è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

L'OdV è un'organizzazione estranea ad ogni attività partitica, religiosa e razziale, senza scopo di lucro, che intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I contenuti e la struttura dell'OdV sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'OdV.

Art. 4

Finalità

L'OdV è costituita con lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi, attraverso i seguenti intenti:

- dedicarsi allo studio ed alla diffusione delle tradizioni storiche attraverso la ricostruzione degli aspetti della vita dell'epoca sotto qualsiasi forma artistica e rievocativa;
- prestare particolare attenzione alla figura degli armati e all'arte della scherma antica, delle donne e dell'artigianato dell'epoca, ricostruendo quanto descritto nei trattati qualora esistessero;
- sviluppare qualsiasi forma di attività tendente ad avvicinare i giovani, incoraggiando le loro iniziative culturali, artistiche, sociali e ricreative attinenti;
- promuovere manifestazioni, eventi e giornate a tematica storica e sportiva;
- mettere a disposizione un ambiente dove i giovani riscoprano i principi morali e sociali necessari alla loro formazione sviluppando una sana passione per la storia e per il volontariato in favore di terzi;
- sviluppare scambi atti ad avvicinare i popoli con lo spirito di promuovere e favorire il processo di amicizia e pace fra le genti;
- sviluppare attività di interesse generale, come da art.5 del D.Lgs.117/2017, quali: (d) educazione istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; (k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; (l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'OdV per il raggiungimento dei suoi scopi intende promuovere varie attività ed in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, lezioni, laboratori, dibattiti, seminari, produzioni di film e documentari, studio teorico/pratico della scherma, delle arti e dei mestieri antichi attraverso studi, ricerche e sperimentazioni; gite culturali e ricreative, organizzazione e partecipazione di manifestazioni, visite guidate, gestioni di aree museali ed altre attività in genere legate alla promozione della tradizione storica;
- attività di formazione: corsi di perfezionamento teorico/pratici sulle tradizioni e sulle arti antiche; istituzioni di gruppi di studio e ricerca; insegnamento negli istituti scolastici ed organizzazione di stage e laboratori;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti nell'ambito letterario, storico e delle tradizioni in genere.

L'OdV può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Patrimonio ed attività economiche

Agostini Elisabetta

Matter Grudina

Art. 5

Risorse economiche

L'OdV trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali, dalle quote d'iscrizione e da eventuali partecipazioni alle spese, volontarie, degli associati che potranno essere richieste in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione, in particolare:

- i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
- le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni dell'OdV, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'OdV e sono ad essa intestati. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7

Durata del periodo di contribuzione

Le quote sociali annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di gennaio di ogni anno e scadono il 31 dicembre. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'OdV è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso. La quota sociale annuale è stabilita dall'organo di amministrazione tramite regolamento interno.

Art. 8

Diritti e doveri degli associati sul patrimonio sociale

Durante la vita dell'OdV, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre OdV operanti in identico o analogo settore. Eventuali debiti sul consuntivo di bilancio verranno coperti con i fondi personali dei soci iscritti nel medesimo anno.

Art. 9

Responsabilità ed Assicurazione

L'OdV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile. L'OdV risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'OdV, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'OdV stessa.

Titolo III

Associati

Art. 10

Ammissione

All'OdV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'OdV, e possono inoltre associarsi altre OdV che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli rispettando l'art.32 c.2 del D.Lgs.117/2017. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle OdV. L'ammissione dei soci viene deliberata dall'organo di amministrazione previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente (nel caso di minori va presentato un permesso firmato dai genitori), del pagamento della quota d'iscrizione e della quota sociale annuale, e segue quanto stabilito dal regolamento interno dell'OdV. La qualità di associato non è trasmissibile.

Art. 11

Associati

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese

Agostini Elisabetta

Matter Grassano

di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea. I soci in regola con il tesseramento per l'anno in corso hanno diritto di approvare il bilancio, di voto nelle assemblee e di essere eventualmente eletti nell'organo di amministrazione. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'OdV, deve essere improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di una quota sociale annuale ed a partecipare alle spese necessarie al funzionamento dell'OdV nei modi, nei tempi e per l'importo che sarà eventualmente determinato dall'organo di amministrazione. La quota sociale annuale non è trasmissibile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione, per morosità o indegnità; si decade dal titolo di socio se annualmente non si rinnova l'adesione all'OdV, dopo approvazione dell'assemblea. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'OdV dando opportuna comunicazione scritta. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'OdV, può essere richiamato, diffidato o escluso dall'OdV con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione e approvata dall'assemblea.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. Il socio, qualora impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può delegare il suo voto ad altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può detenere massimo una delega.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da affiggersi all'albo sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci, amministratori e Revisori. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci da presentare per iscritto all'organo di amministrazione; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 15 (quindici) giorni successivi a quello della richiesta.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati come da art.21 C.C.

Art. 17

Votazione e deliberazione dell'Assemblea

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è necessaria la maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

Matteo Grassano

Agostini Elisabetta

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'Art.82 del D.Lgs.117/2017

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente e raccolto in un apposito registro tenuto a disposizione degli associati. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni dell'organo di amministrazione;
- eleggere i membri dell'organo di amministrazione e dell'eventuale collegio dei revisori dei conti;
- revocare i membri dell'organo di amministrazione e dell'eventuale collegio dei revisori dei conti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'OdV e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto all'approvazione dall'organo di amministrazione;

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'OdV;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'OdV;
- deliberare sull'esclusione degli associati e sulla responsabilità degli organi sociali;
- deliberare su altro argomento di carattere straordinario, sottoposto all'approvazione dall'organo di amministrazione.

Art. 20

Organo di amministrazione

L'OdV è amministrata dall'organo di amministrazione, composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti che abbiano un'anzianità superiore o pari a 2 (due) anni. L'organo di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Si applica il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione potrà essere integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. I soci eletti durano in carica per un periodo di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione assunta con il voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto al voto. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato anche con preavviso inferiore e con qualsiasi mezzo di comunicazione certo. Fanno parte dell'organo di amministrazione: il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea. L'organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta due amministratori; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'organo di amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'OdV e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispose il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'OdV;
- sottopone all'Assemblea proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- predispose i regolamenti interni;
- affida, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
- il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'OdV, effettivamente sostenute e documentate.

Art. 21

Il Presidente

Il Presidente viene eletto tra i membri dell'organo di amministrazione, dura in carica 5 (cinque) anni, ed è rieleggibile.

Agostini Elisabetta

Matteo Crudina

Il Presidente coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- è il legale rappresentante dell'OdV e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa;
- convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'OdV;
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'OdV;
- è responsabile della corrispondenza dell'OdV;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione e dall'assemblea.

In caso di decesso o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente entro 90 (novanta) giorni dovrà convocare l'Assemblea e indire nuove elezioni.

Art. 22

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto tra i membri dell'organo di amministrazione, dura in carica 5 (cinque) anni, ed è rieleggibile. Il Vicepresidente collabora direttamente con il Presidente e lo sostituisce in tutte le funzioni, attribuzioni e prerogative in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 23

Il Segretario

Il Segretario viene eletto tra i membri dell'organo di amministrazione, dura in carica 5 (cinque) anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- cura e sottoscrive la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'organo di amministrazione.

Art. 24

Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.30 c.2 del D.Lgs.n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 c.1 del D.Lgs.n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli associati.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 31 marzo di ciascun anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere finalizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'OdV, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre OdV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, approvato dall'Assemblea, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione.

Art. 27

Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'art. 27 del C.C.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28

Rinvio

Agostini Elisabetta

Matter Cristina

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'Art.82 del D.Lgs.117/2017

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Eventuali dubbi sull'interpretazione dello Statuto sono risolti in via provvisoria dall'organo di amministrazione e sottoposti ad approvazione dalla prima seduta successiva dell'Assemblea.

Agostini Elisabetta

Matter Corradina